

Decreto n. 227 del 04/05/2020

Nomina del Responsabile della protezione dei dati personali del CREA ai sensi degli artt. n. 37-39 Regolamento UE n. 2016/679.

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del *“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”*, nel quale vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 24 aprile 2020 n. 52 di proroga fino al 31 luglio 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 18 febbraio 2020, n. 20, con il quale è stato approvato il *“Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”*;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 18 febbraio 2020, n. 23, con il quale è stata approvata la bozza di *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”*;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 20 febbraio 2020, n. 26, con il quale è stata approvata la bozza di *“Regolamento di Amministrazione e di Contabilità del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”*;

VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e, pertanto, fino al 30 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31

gennaio 2020, ivi incluso l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”* (di seguito RGDP) in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce, ai sensi degli artt. 37-39, la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP);

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede, ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. a), l'obbligo, per il Titolare o il Responsabile del Trattamento, di designare il RPD *“...quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, par. 1, lett. a);

VISTO che le predette disposizioni del RGDP prevedono che il RPD *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi”* (art. 37, par. 6) e deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39”* (art. 37, par. 5);

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. 1° ottobre 2019 n. 932, con il quale la Dott.ssa Speranza De Chiara è stata nominata Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il CREA;

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. 28 febbraio 2020 n. 88, con il quale alla Dott.ssa Ginevra Albano, è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio UDG7 “Affari generali e legali” dell'Amministrazione Centrale;

TENUTO CONTO che la declaratoria delle competenze del predetto Ufficio prevede l'espletamento delle attività di supporto al titolare del trattamento e ai soggetti previsti nel Regolamento UE ;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere con la sostituzione del Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il CREA.

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni in premessa, la Dott.ssa Ginevra Albano, in quanto Dirigente dell'Ufficio Affari generali e legali ed in assenza di altro soggetto qualificato è nominata Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il CREA in sostituzione della Dott.ssa Speranza De Chiara.

Articolo 2

1. Il RPD, ai sensi di quanto previsto art. 39, par. 1, svolge, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - informa e fornisce consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'UE relative alla protezione dei dati;

- sorveglia l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'UE relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornisce un parere in merito all'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
- funge da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Articolo 3

1. Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento si assicurano che il RPD sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del RGDP, sostengono il RPD nell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 39, fornendogli le risorse necessarie, per assolvere tali compiti.
3. Gli interessati possono contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
4. Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità al diritto dell'Unione o degli Stati membri.
5. Il Responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento si assicura che tuttavia tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.
6. Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e saranno altresì pubblicati sul sito internet istituzionale.

Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.